



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Depositata in Cancelleria oggi

Numero di raccolta generale 29580/2025

Roma, lì, 19/08/2025

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

EMANUELE DI SALVO

- Presidente -

Sent. n. sez. 542/2025

UGO BELLINI

UP - 21/05/2025

DANIELA DAWAN

- Relatore -

R.G.N. 8517/2025

MARINA CIRESE

DAVIDE LAURO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile

[REDACTED]

nel procedimento a carico di:

[REDACTED]

inoltre:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO,

che ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

Firmato Da: EMANUELE DI SALVO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 32f4208f262b8240 - Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5f8b490b173f4fc8
Firmato Da: DANIELA DAWAN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 30294ab02a4d019f



RITENUTO IN FATTO

1. La parte civile [REDACTED] ricorre, ai soli effetti civili, avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ha confermato la sentenza emessa il 1° dicembre 2023 dal Tribunale di Gela, appellata da [REDACTED] e dalla predetta parte civile, che aveva altresì condannato, in solido tra loro, l'imputata e il responsabile civile [REDACTED] al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, previa provvisionale immediatamente esecutiva. La ricorrente parte civile chiede che venga dichiarata la responsabilità esclusiva dell'imputata per le lesioni riportate, con esclusione del ravvisato concorso di colpa, insistendo per un risarcimento che indica nel suo ammontare o, comunque, anche maggiore.

2. La [REDACTED] è imputata del reato di cui all'art. 590-*bis* cod. pen. perché, per colpa generica e per inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, in particolare dell'art. 141, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, percorrendo alla guida del veicolo [REDACTED], in presenza di un ingombro statale, costituito dall'autocarro [REDACTED] in sosta, non regolando la velocità di marcia, impattava contro il pedone [REDACTED], causandogli lesioni personali gravi.

3. Il Giudice di primo grado aveva riconosciuto all'imputata l'attenuante di cui all'art. 590-*bis*, comma 7, cod. pen., ravvisando un concorso di colpa della persona offesa. Questa, nei momenti immediatamente precedenti il sinistro, era impegnata nello svolgimento di un'attività pericolosa, consistente nel prelevamento di assi di ferro da un garage ricadente sul lato della strada opposto rispetto a quello nel quale era parchato il camion, peraltro mediante l'utilizzo di gru il cui braccio sorvolava la sede viaria, ingombrando gran parte della propria corsia di pertinenza, senza aver adottato le più basilari cautele atte a segnalare tale situazione. Il primo Giudice, confermato anche in questo dal Giudice di appello, aveva osservato che tale condotta violava il disposto degli art. 161 e 162 del codice della strada, laddove stabiliscono che il conducente del mezzo, che per qualsiasi causa ingombri la carreggiata, deve sollecitamente rendere libero il passaggio per quanto possibile e, comunque, segnalare mediante triangolo luminoso o, in mancanza, altro segnale idoneo, la condizione di pericolo.

4. Il ricorso consta di due motivi:

4.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in relazione alla sussistenza del nesso causale tra la condotta della persona offesa e le lesioni dalla stessa subite, nonché erronea applicazione degli artt. 161 e 162 cod. strada. Ha errato



la Corte territoriale nel ritenere "ingombro della carreggiata" l'autocarro del [REDACTED] parcheggiato sulla propria corsia di pertinenza e non ostacolante il transito, trattandosi invece di "veicolo in sosta". Essendo l'autocarro in sosta, parcheggiato parallelamente all'asse della carreggiata, e libera la corsia di pertinenza degli autoveicoli provenienti in senso inverso, il conducente [REDACTED] non aveva alcun obbligo di segnalare una situazione di pericolo, atteso altresì che il fatto è avvenuto di giorno, in un centro abitato e l'auto dell'imputata non proveniva da tergo ma da davanti;

4.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per disapplicazione dell'art. 2054 cod. civ. Rimanendo assente al processo e non avvalendosi di prove in suo favore, l'imputata non avrebbe superato la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 cod. civ., non avendo dimostrato che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento.

5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

6. In data 14 maggio 2025 sono pervenute note dell'avv. [REDACTED] difensore del responsabile civile, che chiede che il ricorso sia rigettato. Il 16 maggio 2025 è pervenuta memoria difensiva dell'avv. [REDACTED] difensore della parte civile, che insiste nelle ragioni del ricorso. Il 20 maggio 2025 sono pervenute conclusioni dell'avv. [REDACTED] difensore dell'imputata che chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese legali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse ad impugnare.

2. Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza di appello nella parte in cui valuta come colposa la sua condotta attribuendole un ruolo concausale nel verificarsi dell'incidente. Deve tuttavia osservarsi che, come è stato anche recentemente precisato (Sez. 4, n. 6278 del 30/01/2025, Vitali Gian Paolo C/ Verdelli Guido, Rv. 287613 – 02), in tema di impugnazioni, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione della costituita parte civile, volto ad ottenere, nel caso di condanna generica al risarcimento del danno, una diversa determinazione della misura percentuale del ritenuto concorso di colpa, essendo suscettibile di acquisire efficacia di giudicato nel processo civile il solo accertamento della ricostruzione storico-dinamica dell'accaduto, che attiene al nucleo oggettivo del reato nella sua realtà fenomenica. Già precedenti pronunce di questa Sezione, richiamata la giurisprudenza civile relativa alla interpretazione dell'art. 651 cod. proc.



pen., hanno ritenuto «inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione della parte civile volto a censurare l'accertamento del giudice di merito in ordine al concorso di colpa della vittima nella determinazione causale dell'evento, trattandosi di accertamento che non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno» (Sez. 4, n. 17219 del 20/03/2019, M., Rv. 275874; Sez. 4, n. 44096 del 04/11/2021, Bianchi, non massimata). Le sentenze citate giungono a tali conclusioni sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza civile secondo la quale, l'efficacia di giudicato della condanna penale di una delle parti che partecipano al giudizio civile, risarcitorio e restitutorio, investe, ex art. 651 cod. proc. pen., solo la condotta del condannato e non il fatto commesso dalla persona offesa, pur costituita parte civile, anche se l'accertamento della responsabilità abbia richiesto la valutazione della correlata condotta della vittima (per tutte, Sez. 3 civile, Sentenza n. 1665 del 29/01/2016, Rv. 638322; Sez.3 civile, Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022, Rv. 665209). Sottolineano, inoltre: che il comma 1 dell'art. 651 cod. proc. pen. conferisce alla sentenza penale di condanna efficacia di giudicato nel giudizio civile restitutorio e risarcitorio promosso nei confronti del condannato «quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso»; che, pertanto, il giudicato investe solo la condotta del condannato; che all'accertamento della sussistenza del fatto si connette l'accertamento della sua illiceità e della sua commissione da parte dell'imputato e che l'accertamento dell'esistenza di una correlata condotta della vittima, rimane esterno a questo ambito. Il Collegio ritiene di dover ribadire l'anzidetto orientamento delle sezioni civili e del più recente orientamento delle sezioni penali di questa Corte, conseguendone che va escluso l'interesse della parte civile all'impugnazione della presente sentenza.

Il secondo motivo resta assorbito.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Le spese in favore dell'imputata [REDACTED] e del responsabile civile [REDACTED] non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto espresso da Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino Ciro e da Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, la liquidazione delle spese processuali riferibili alla fase di legittimità in loro favore non è dovuta, perché essi non hanno fornito alcun contributo, essendosi limitati a richiedere il rigetto del ricorso, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.



P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese in favore dell'imputata [REDACTED] e del responsabile civile [REDACTED]

Così deciso il 21 maggio 2025

Il Consigliere estensore
Daniela Dawan

Il Presidente
Emanuele Di Salvo

